DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE (LEGGE COMUNITARIA PER IL 1991)

Art. 9

Riconoscimento diplomi e svolgimento attività e professioni sanitarie: criteri di delega

L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE dovra' prevedere:

a) che siano apportate alle norme di legge vigenti concernenti le professioni di medico, dentista, infermiere, veterinario e ostetrica nonche' la formazione di infermiere, le modifiche necessarie per adeguarle alle direttive da attuare;

b) che siano fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 9, commi 1, 2 e 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nell'articolo 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 217, nell'articolo 7, quarto comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409 nell'articolo 1, terzo comma, della legge 18 dicembre 1980, n. 905, nell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 novembre 1984, n. 750, nell'articolo 1, terzo comma, della legge 13 giugno 1985, n. 296.

Versione in vigore dal 6 marzo 1992, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)
Estremi	Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Titolo	II — Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo	I — Circolazione delle persone, professioni, attività economiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-adempimento-di-obblighi-derivanti-dall-1992/art-9-riconoscimento-diplomi-e-svolgimento-attivita-e-professioni-sanitarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it